

Allegato

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

- la Regione Emilia-Romagna, con sede a Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.F. e P.I. 80062590379, rappresentata da _____, _____, nat__ a _____ il _____, domiciliat__ per le sue funzioni presso il Servizio Attività faunistico venatorie e pesca, con sede a Bologna, Viale della Fiera n. 8, autorizat__ alla sottoscrizione della presente convenzione, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 537/2017

E

- la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) - Comitato Provinciale di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, viale Regina Elena n. 16, C.F. 05267300589, rappresentata dal suo _____ e legale rappresentante pro tempore _____, nat__ a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale

- la Provincia di Reggio Emilia, con sede legale in Reggio Emilia, Corso Garibaldi n. 59, C.F. 00209290352, rappresentata dal suo _____ e legale rappresentante pro tempore _____, nat__ a _____ il _____ e domiciliata per la carica presso la suddetta sede legale, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con Decreto del Presidente n. _____ del _____

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto e obblighi

Con la presente convenzione la Regione Emilia-Romagna (di seguito “Regione”) si avvale della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) – Comitato Provinciale di Reggio Emilia per l’attività di conduzione dell’incubatoio sito nel Comune di Villa Minozzo (RE) e attività di ripopolamento.

Il Comitato si farà carico di:

- assicurare interventi quotidiani necessari a garantire l'alimentazione, il monitoraggio sanitario, la cura e la pulizia degli esemplari presenti all'interno dell'impianto, e quant'altro (pulizia griglie, manutenzione ordinaria delle opere di presa e di scarico, ecc...) si renda necessario per assicurare a questi le migliori condizioni di vita;
- mettere a disposizione il personale necessario per operare correttamente anche nei momenti di particolare impegno come la spremitura, il trasferimento tra le vasche del materiale, la preparazione delle semine, la cui effettuazione verrà eseguita in accordo ed in base alle disposizioni della Regione;
- eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sanitaria in relazione al riconoscimento allo stabilimento quale impianto indenne da SEV e NEI;
- acquistare direttamente il mangime, i prodotti disinfettanti ed i materiali di consumo, ivi comprese la bombola e le ricariche di ossigeno, necessari per il corretto funzionamento dell'impianto, il cui stoccaggio, uso e conservazione dovrà essere effettuato nel rispetto dei criteri previsti dalle normativa in materia ambientale e di sicurezza;
- assicurare il regolare e necessario approvvigionamento idrico;
- provvedere al rilascio dei pesci nei punti indicati dalla Regione secondo modalità concordate;
- eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria sui beni e sulle strutture per garantirne la conservazione nell'attuale stato di funzionalità ed efficienza.

Le persone chiamate a svolgere le attività descritte saranno tutelate da idonea copertura assicurativa stipulata dal Comitato.

Il Comitato si impegna a collaborare con il personale tecnico della Regione, fornendo anche il nominativo del referente per la conduzione.

Per le finalità di cui alla presente convenzione e con riferimento agli obblighi qui previsti la Provincia di Reggio Emilia si impegna a mettere a disposizione del Comitato in forma gratuita l'impianto di Minozzo nello stato in cui si trova.

La Provincia di Reggio Emilia assicura la funzionalità dell'impianto per gli usi oggetto della presente convenzione garantendo la manutenzione straordinaria.

Art. 2 – Validità della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 30 giugno 2017.

Art. 3 – Recesso e risoluzione

La Regione potrà recedere unilateralmente in qualsiasi momento, in presenza di giusta causa e con formale preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Nel caso di inadempimento di quanto previsto nella presente convenzione si applicheranno le norme di cui agli artt. 1453 ss. del codice civile.

Art. 4 – Risorse finanziarie, rendicontazione e pagamento

La Regione si impegna ed obbliga a riconoscere al Comitato la complessiva somma di Euro 17.100,00, quali risorse finanziarie attribuite per lo svolgimento delle attività, in unica soluzione a saldo a presentazione di una relazione sulle attività svolte, nonché di rendiconto delle spese sostenute che potranno essere anche riferite, oltre alle spese direttamente collegate alla gestione, alla quota parte degli oneri relativi alle coperture assicurative del personale.

Art. 5 – Registrazione e spese

Il presente atto verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 – tabella allegato B al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 *bis* dell'allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, essendo il Comitato un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale; ogni altra spesa inerente alla presente convenzione sarà a carico del Comitato, salva diversa disposizione di legge.

Art. 6 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto in 3 (tre) originali

Bologna, li _____

Regione Emilia-Romagna Servizio Attività faunistico venatorie e pesca

Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) - Comitato Provinciale di Reggio Emilia

Provincia di Reggio Emilia